

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE GENERALE

articolo 1)oggetto dell'appalto – categoria cpv – cig.....	2
articolo 2)descrizione del servizio e durata.....	2
articolo 3)valore della concessione.....	2
articolo 4)variazione delle aree, delle tariffe e degli orari.....	3
articolo 5)canone di concessione.....	3
articolo 6)procedura di gara e criteri di aggiudicazione.....	3
articolo 7)condizioni di partecipazione.....	6
articolo 8)clausola sociale.....	6
articolo 9)avvalimento.....	6
articolo 10)protocollo di legalità.....	6
articolo 11)valutazione di impatto criminale.....	7
articolo 12)documentazione antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
articolo 13)patto d'integrità.....	8
articolo 14)documenti di gara.....	10
articolo 15)presentazione dell'offerta.....	10
articolo 16)contenuto del plico.....	10
articolo 17)garanzia provvisoria.....	11
articolo 18)garanzia definitiva.....	11
articolo 19)polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	12
articolo 20)responsabilità contrattuali, rischi e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	12
articolo 21)responsabilità civili e spese legali.....	12
articolo 22)cessione.....	12
articolo 23)penalità.....	12
articolo 24)contratto e accettazione del servizio.....	13
articolo 25)controversie.....	13
articolo 26)disposizioni finali.....	13

ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'APPALTO – CATEGORIA CPV – CIG

Il bando attiene a una concessione di servizi come definita dall'art. 3, c. 1, lett. vv) e regolata dagli artt. 164 e ss. D. Lgs 50/2016. L'appalto include tutte le necessarie attività preliminari, la progettazione definitiva, il coordinamento della sicurezza e quant'altro necessario per il corretto espletamento del servizio denominato “**GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO**”.

Le imprese sono obbligatoriamente tenute a visitare preliminarmente le zone in cui si svolgerà il servizio, al fine di prendere visione di ogni circostanza utile ai fini della formulazione della propria offerta. Non è previsto il rilascio di alcun attestato da parte della stazione appaltante. Ciascun partecipante alla gara dovrà tuttavia rendere dichiarazione sostitutiva di eseguito sopralluogo, nelle forme di legge.

Le modalità di espletamento del servizio sono precisati nella **relazione tecnica** di progetto, che va intesa quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Ai fini dell'individuazione dei servizi oggetto dell'appalto il codice CPV è il seguente:

servizio principale: gestione parcheggi 98351000-8.

ARTICOLO 2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio che si intende attivare con la presente procedura è costituito dalla **concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento** del comune di Eboli, indicate nelle planimetrie allegate alla relazione tecnica.

A fronte degli introiti del servizio di gestione della sosta, l'amministrazione richiede al gestore affidatario:

- **integrazione o allestimento ex novo delle aree di sosta**, con gli apprestamenti minimi descritti nella relazione tecnica;
- **manutenzione ordinaria della viabilità (veicolare e pedonale) connessa al servizio di sosta** (a pagamento o libera indicata nelle planimetrie allegate), secondo quanto indicato nella relazione tecnica;
- **manutenzione ordinaria programmata della viabilità veicolare connessa al servizio di sosta** (a pagamento o libera indicata nelle planimetrie allegate), secondo quanto indicato nella relazione tecnica e meglio precisato ed offerto nel progetto di gestione;
- **l'adeguamento del parcheggio P13 finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo**; i lavori di adeguamento riguardano sostanzialmente l'impianto elettrico, antincendio e di ritracciamento delle aree di sosta, e assommano a complessivi € 37.752,23, giusto computo metrico allegato alla presente relazione; per tali lavori non sarà dovuto alcun corrispettivo al concessionario, dovendosi ritenere tali spese remunerate con gli introiti della concessione.

La durata della concessione è pari a **5 (cinque) anni** e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio. Allo scadere dell'appalto, il gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno. Il gestore dovrà farsi carico di ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.

ARTICOLO 3) VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è stimato in **€ 4.630.440,57** (euro quattromilioniseicentotrentamilaquattrocentoquaranta/57), IVA esclusa.

Tale valore, è inteso ai soli fini di cui all'art. 35 del codice, quale corrispettivo spettante al concessionario per l'esecuzione di tutti i servizi richiesti, ed è costituito dagli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di sosta ed è stato determinato come descritto nella relazione tecnica.

Si precisa che la tariffa applicata è intesa comprensiva di IVA, trattandosi di somme versate dagli automobilisti per l'utilizzo delle aree (Agenzie Entrate RM n. 134/E del 15/11/2004).¹

Le occupazioni di aree pubbliche da destinare a parcheggio a pagamento affidate al concessionario sono esenti dall'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico e, pertanto, assoggettate unicamente al canone annuo di concessione del servizio, determinato nella misura del canone da corrispondere all'Amministrazione comunale.

¹ Il calcolo degli introiti per il quinquennio, conduce a € 5.649.137,50 atteso che le tariffe del parcheggio sono comprensive di IVA. Il valore della concessione va invece calcolato al netto dell'IVA e conduce al valore indicato di € 4.630.440,57.

ARTICOLO 4) VARIAZIONE DELLE AREE, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI

Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente le tariffe, nonché i tempi di sosta (stabiliti con la delibera commissariale n. 152/G del 12/6/2015 e ssmmii) e la superficie delle aree destinate a sosta a pagamento, senza apportare alcuna modifica agli accordi contrattuali ed economici, nei casi in cui si renda necessario razionalizzare la sosta in orari diversi. Le modifiche non potranno comportare una variazione degli "stalli equivalenti" superiore o inferiore al 20%.²

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare per non più di 30 (trenta) giorni nell'arco di un anno, in occasione di manifestazioni pubbliche, parte delle zone destinate alla sosta a pagamento, con apposita ordinanza, senza prevedere alcuna compensazione per la ditta appaltatrice, salvo quanto previsto in seguito. Nel caso di occupazioni temporanee del suolo pubblico destinato alla sosta a pagamento per cause diverse da quanto precedentemente citato, verrà riconosciuto al gestore un compenso pari all'importo massimo ricavabile al giorno, per posto auto, da corrispondersi da parte dell'occupante.

L'Amministrazione concedente si riserva, durante il corso del servizio, a suo insindacabile giudizio e previa ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada (CdS), di modificare in aumento gli orari previsti di servizio, anche in funzione del periodo di vigenza dell'ora legale, le strade e piazze individuate, senza diminuzione del numero degli stalli complessivi risultanti all'atto della gara e si riserva di aumentare eventualmente gli stessi, senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese per le modifiche da apportare alla segnaletica e quant'altro e senza alcuna pretesa da parte dell'Amministrazione concedente di variazione dell'aggio per altri stalli. Nel caso di svolgimento di lavori pubblici l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, diminuire gli stalli interessati dai lavori in tutto il periodo necessario, aumentando il corrispondente numero in altre vie. In tal caso, la ditta dovrà allestire le zone interessate senza nulla a pretendere.

ARTICOLO 5) CANONE DI CONCESSIONE

Nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo come definito all'art. 3 comma 1 lett. zz) del codice, legato all'espletamento di tutti i servizi richiesti.

A fronte della remunerazione derivante dalla gestione del servizio di sosta a pagamento, il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione in favore del comune di Eboli, costituito dalle seguenti due aliquote:

1. al 15% del valore della concessione, indicato al precedente art. 3, fissato a base di gara e oggetto di offerta
2. al 10% dell'eventuale maggiore introito derivante dalla gestione, rispetto al valore della concessione indicato al precedente art. 3, non oggetto di offerta.

Il canone non è soggetto a IVA.

Il versamento dell'aliquota di cui al punto 1 del canone dovrà avvenire annualmente con la seguente modalità:

- il 50% dell'importo offerto entro il 30 gennaio dell'anno di competenza
- il 50% rimanente entro il 30 settembre dell'anno di competenza

Il versamento dell'aliquota di cui al punto 2 del canone dovrà avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa presentazione di apposita documentazione di dettaglio degli incassi.

In caso di ritardo si applicheranno gli interessi nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 6) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di che trattasi sarà affidato a mezzo di procedura aperta (sotto soglia) prevista dagli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 173 del citato D.lgs. n. 50/2016.

A tale proposito si precisa, quindi, che la valutazione delle offerte pervenute sarà eseguita non solo con riferimento al prezzo, ma anche e soprattutto alla qualità dell'offerta.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti qualitativi dell'offerta, dovrà essere predisposto un articolato PROGETTO DI GESTIONE, contenente relazione tecnica esplicativa delle caratteristiche progettuali dei servizi posti a base di gara che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno riguardare:

1. gestione delle aree di sosta, nel quale descrivere:
 - organizzazione, modalità di allestimento e di gestione delle aree di sosta

² Per stallo equivalente si intende un posto auto regolamentato a pagamento con tariffa oraria pari ad € 0,50 (zero/50) funzionante per 9,5 (novevirgolacinque) ore giornaliere, festivi esclusi.

- personale impiegato nella gestione delle aree di sosta
2. manutenzione ordinaria della viabilità connessa al servizio di sosta, nel quale descrivere:
- organizzazione logistica del servizio, metodologia di raccolta delle segnalazioni, modalità e tempi di risposta, interventi di ripristino
3. manutenzione ordinaria programmata della viabilità connessa al servizio di sosta, nel quale descrivere:
- descrizione e cronoprogramma degli interventi
 - programma degli investimenti.

Le offerte saranno valutate sulla base di quanto sarà descritto, da ciascun concorrente, nel progetto di gestione secondo i criteri di valutazione e di ponderazione contenuti nella tabella che segue.

N.	Criteri di valutazione	Punt. Max [W]	Sub - criteri	Sub punt. max
T.1	Gestione delle aree di sosta	35	T.1.1 – STRUTTURE Modalità di organizzazione del servizio della sosta con riferimento alla tipologia con cui si intende assicurarla da valutare come proposte migliorative rispetto al sistema dei parcometri (numero di dispositivi in più rispetto al minimo richiesto ovvero sistemi alternativi in prospettiva "smart city") ³	17
			T.1.2 – PERSONALE Modalità di organizzazione del servizio di controllo ed assistenza ai parcheggi, da valutare come proposte migliorative rispetto al minimo da garantire (numero addetti (minimo 20 unità) ore di servizio (minimo 24 ore settimanali)) ovvero con modalità alternative in una prospettiva di smart city	13
			T.1.3 – SISTEMI DI PAGAMENTO Pluralità dei sistemi di pagamento da valutare come proposte migliorative rispetto alla modalità prevista (es. con banconote, tessere, grattini, bancomat ecc. ovvero app per smartphone per pagamento on line)	5
T.2	Progetto di manutenzione ordinaria della viabilità connessa al servizio di sosta	20	T.2.1 - Modalità di organizzazione logistica del servizio	10
			T.2.2 - Metodologia di raccolta delle segnalazioni, modalità e tempi di intervento	10
T.3	Progetto di manutenzione ordinaria programmata della viabilità connessa al servizio di sosta	25	T.3.1 - Descrizione e cronoprogramma degli interventi.	10
			T.3.2 – Programma di investimenti	15
E	Offerta economica	20	E.1 - percentuale offerta in rialzo rispetto a quella posta a base di gara.	20

La valutazione dei progetti e delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione da nominarsi con separato atto. La commissione, nella valutazione degli elementi che costituiscono le offerte, opererà con le seguenti modalità:

- la stazione appaltante attribuisce a ciascun criterio un punteggio in relazione alla importanza che tale criterio assume nell'appalto;

³ A titolo puramente esplicativo: sensori a ultrasuoni posizionati sulla superficie di ogni singolo stallo di sosta che ne rilevano lo stato libero o occupato. Centraline dotate di SIM che aggregano i dati dei sensori e li inviano alla infrastruttura server della città. Pannelli informativi a messaggio variabile che indicano agli automobilisti il numero di parcheggi disponibili. Sistema integrato con applicazione per il pagamento della sosta e che guida gli automobilisti verso i parcheggi liberi indicando loro il percorso più rapido per raggiungere le aree di sosta con una riduzione del traffico.

- la somma dei punteggi attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio è pari a 100 ed è ripartito tra punteggio assegnato alla componente qualitativa dell'offerta (criteri T.1, T.2 e T.3) pari a 80 punti e quello assegnato alla componente quantitativa (prezzo) dell'offerta (criterio E) pari a 20 punti;
- elementi **qualitativi** dell'offerta:
 - nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte, è stabilita una soglia minima di 10 punti per ciascun criterio; le offerte che non raggiungano tale soglia, anche in uno solo dei criteri, sono ritenute non soddisfacenti il livello qualitativo minimo richiesto e saranno escluse dalla selezione;
 - poiché i punteggi dei criteri qualitativi sono espressi sulla base di sub-criteri, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti, assegnando all'offerta migliore il massimo punteggio con conseguente rimodulazione delle altre;
 - la soglia minima di qualità va valutata prima della eventuale operazione di riparametrazione;
 - la riparametrazione non va effettuata nuovamente nel complesso dell'offerta tecnica, non potendosi compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre;
 - la valutazione degli elementi qualitativi sarà operata da ciascun commissario attraverso il sistema del **confronto a coppie**; ciascun commissario confronterà le offerte a due a due indicando il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1=nessuna preferenza, 2=preferenza minima, 3=preferenza piccola, 4=preferenza media, 5=preferenza grande, 6=preferenza massima); al termine dei confronti si sommeranno i punteggi attribuiti a ciascun concorrente da ciascun commissario e successivamente tutti i punteggi attribuiti ai concorrenti da tutti i commissari; al più alto si assegnerà il punteggio 1 e si rimoduleranno gli altri di conseguenza, determinando i coefficienti valutativi V_{ji} di ciascuna offerta (j) per ciascuno dei criteri qualitativi (i);
- elementi **quantitativi** dell'offerta:
 - la valutazione del criterio quantitativo dell'offerta sarà operata utilizzando il **metodo bilineare** secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino ad un valore soglia per poi flettere e crescere in maniera più limitata; il valore soglia è fissato nella media aritmetica delle offerte economiche dei concorrenti; la formula che sarà adoperata è la seguente:

$$C_{je} \text{ (per } A_j \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_j / A_{\text{soglia}}$$

$$C_{je} \text{ (per } A_j > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_j - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_{je} = coefficiente relativo all'offerta economica attribuito al concorrente j-esimo

A_j = valore dell'offerta economica del concorrente j-esimo

$X = 0,85$

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte economiche dei concorrenti

e determinerà, per ciascun concorrente, il coefficiente valutativo dell'offerta economica C_{je} .

A conclusione dell'attribuzione dei coefficienti a ciascuna offerte, la graduatoria finale sarà stilata adoperando il criterio aggregativo-compensatore che si basa sulla somma dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio ponderati per il punteggio del relativo criterio; la formula è:

$$P_j = [W_e \times C_{je}] + \sum_n [W_i \times V_{ji}]$$

dove

P_j = punteggio finale dell'offerta j-esima

W_e = punteggio massimo assegnato all'offerta economica

C_{je} = coefficiente relativo all'offerta economica attribuito al concorrente j-esimo

n = numero dei criteri

W_i = punteggio massimo assegnato al criterio i-esimo

V_{ji} = coefficiente relativo all'offerta qualitativa attribuito al concorrente j-esimo per il criterio i-esimo

ARTICOLO 7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 45, c. 1 e 2 D. Lgs 50/2016 per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5⁴ del D. Lgs 50/2016 e che siano in possesso di:

1. Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale è necessaria, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. a) del D. Lgs 50/2016⁵, l'iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto di gara.

2. Capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), D. Lgs 50/2016, gli operatori economici devono possedere idonei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Mezzi di prova, ai sensi del D. Lgs 50/2016, All. XVII – Parte I, lettera a):

- due dichiarazioni di istituti bancari e copertura assicurativa contro i rischi professionali.⁶

3. Capacità tecniche e professionali

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs 50/2016, gli operatori economici devono possedere risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Mezzi di prova, ai sensi del D. Lgs 50/2016, All. XVII – Parte II, lettera a) punto ii) e lettera i), sono:

- elenco dei principali servizi⁷, analoghi a quelli del presente bando, con indicazione degli importi, date e destinatari. Dei servizi elencati almeno uno dovrà essere stato svolto per conto di un'amministrazione pubblica e per una durata di almeno sei mesi. Si precisa che, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, sarà presa in considerazione la prova relativa a servizi effettuati negli ultimi cinque anni.
- descrizione indicante l'attrezzatura, i materiali e l'equipaggiamento tecnico⁸ di cui si intende disporre per eseguire i servizi richiesti.

Si applica interamente il comma 9 dell'art. 83 del codice per ciò che concerne la procedura di soccorso istruttorio per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate il concorrente che vi ha dato causa può sanarle, previo pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, fissata in misura pari all'uno per mille del valore della concessione e dunque in € 4.630,00 (euro quattromilaseicentotrenta/00) ove le irregolarità siano ritenute essenziali, rendendo, integrando ovvero regolarizzando le dichiarazioni necessarie, secondo le modalità e i tempi assegnati dalla stazione appaltante. In caso di irregolarità non essenziali si applica la stessa procedura ma senza l'irrogazione della sanzione. L'inutile decorso del termine assegnato è causa di esclusione dalla gara.

ARTICOLO 8) CLAUSOLA SOCIALE

Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE, considerata la sussistenza di situazioni di particolare disagio socio-economico ed al fine di promuovere la stabilità occupazionale, si obbliga, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste, per tutta la durata dell'appalto, in caso di nuove assunzioni, ad assumere con priorità il personale della società partecipata fallita "Eboli Multiservizi SpA". A tale fine si obbliga a comunicare all'ente la necessità di nuove assunzioni, essendo edotto che il mancato adempimento di tutto quanto stabilito nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9) AVVALIMENTO

Si applica interamente l'art. 89 del codice, specificando in particolare che l'istituto dell'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) e, in ogni caso, con esclusione di quelli di cui all'art. 80.

ARTICOLO 10) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 09.10.2009, il presente bando è assoggettato al rispetto rigoroso di detto Protocollo, ai fini dell'osservanza degli adempimenti ivi previsti a

4 Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte III.

5 Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte IV, lett. A), punto 1.

6 Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte IV, lett. B), punto 6.

7 Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte IV, lett. C), punto 1b.

8 Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte IV, lett. C), punto 9.

carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatari.

In particolare, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le ditte offerenti si impegnano ad osservare e sottoscrivere le seguenti clausole:

clausola 1 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;

clausola 2 - che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell'impresa partecipante non risultano:

a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del Codice Penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale;

b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2 ter; 3 bis e 3 quater della Legge 31 Maggio 1965, N. 575;

clausola 3 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 (ndr: ora art. 105 del codice); servizio di autotrasporto; guardavia di cantiere;

clausola 4 - di accettare la prerogativa dell'Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli ed approvato con delibera di G.C. n.170 del 23/04/2009;

clausola 5 - di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, all'Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

clausola 6 - di impegnarsi a far assumere l'obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento;

clausola 7 - di essere consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti non saranno consentiti; si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati);

clausola 8 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.)

Il bando soggiace alla totalità delle clausole previste dal Protocollo medesimo.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

ARTICOLO 11) VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di gestione dei servizi, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale

esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni, qualora nel corso della gestione dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e del Settore Patrimonio, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di concessione, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto la concessione in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Ai sensi dell'art.19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e i pagamenti relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 12) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente bando è assoggettato al rispetto rigoroso delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (articoli 82-101) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136".

La ditta aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel contratto sarà inserita la clausola secondo la quale la ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13) PATTO D'INTEGRITÀ

Ai con la deliberazione di GC n. 182 del 12/5/2016, l'amministrazione appaltante ha disposto di sottoporre il seguente "Patto di Integrità" (art. 1 co. 17 legge 190/2012), che costituisce una delle misure per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità, ai concorrenti di ogni gara e successivo affidamento di lavori, servizi e forniture, anche diretto. Dunque, ai fini innanzi dichiarati, le ditte offerenti si impegnano come stabilito dal Patto e precisamente:

Art. 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Art. 2 – Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Art. 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva

gestione del rapporto contrattuale;

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Art. 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Art. 5 – La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Art. 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

ARTICOLO 14) DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara sono :

- Bando di gara
- Relazione tecnica
- Capitolato speciale
- Modello Istanza di partecipazione
- Modello DGUE
- Modello DICH. 1) Esecuzione sopralluogo aree
- Modello DICH. 2) Clausole artt. 10, 11, 12 e 13 del capitolato
- Modello DICH. 3) Clausola sociale
- Modello Offerta economica.

Tutti i documenti di gara sono disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo: <http://www.comune.eboli.sa.it/bandi.aspx?c=3&sc=9>.

ARTICOLO 15) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire plico sigillato recapitato all'Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, mediante spedizione con raccomandata a mezzo servizio postale o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano, indirizzato a : Comune di Eboli – via Matteo Ripa n. 49 – 84025 Eboli (SA).

Come indicato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella Determinazione n. 4/2012, si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

All'esterno del plico, il concorrente dovrà precisare le proprie generalità ed il domicilio, nonché riportare la dicitura: **"Procedura Aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento - NON APRIRE"**.

Il plico dovrà pervenire all'indirizzo innanzi indicato, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici⁹.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Non fa fede il timbro postale. I concorrenti si assumono ogni responsabilità per eventuali ritardi nella consegna. Si precisa che, qualora il plico inviato per raccomandata o agenzia autorizzata, pur tempestivamente consegnato alla posta o al corriere, non pervenga al Comune nel termine sopra indicato, l'offerta non sarà presa in considerazione.

ARTICOLO 16) CONTENUTO DEL PLICO

Il plico dovrà contenere n. 3 buste opache, anch'esse sigillate come innanzi specificato, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

Busta 1 - Documentazione amministrativa

Busta 2 - Offerta tecnica

Busta 3 - Offerta economica

il cui rispettivo contenuto è specificato di seguito.

Busta 1 : Documentazione amministrativa

- A) **Domanda di partecipazione** alla gara, secondo il modello denominato "Istanza di partecipazione",

⁹ Art. 60 comma 1 del codice.

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

- B) **Documento di gara unico europea** (DGUE), redatto in conformità al formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5/1/2016, per l'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
- non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80
 - soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83.
- C) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo il modello DICH. 1 denominato "Esecuzione sopralluogo aree", di eseguita visita preliminarmente delle zone in cui si svolgerà il servizio, al fine di prendere visione di ogni circostanza utile ai fini della formulazione della propria offerta, di cui all'art. 1 del presente capitolato.
- D) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo il modello DICH. 2 denominato "Clausole artt. 9, 10, 11 e 12 del capitolato", di adesione alle clausole di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capitolato.
- E) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo il modello DICH. 3 denominato "Clausola sociale", di adesione alla clausola di cui all'art. 8 del presente capitolato.
- F) **Documento** di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore che si ritiene valido in unica copia per tutte le dichiarazioni richieste e incluse nella busta n. 1.
- N.B. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, le documentazioni di cui alle precedenti lettere A), B), C), D) ed E) dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che ne faranno parte e corredate dei documenti di tutti i sottoscrittori.
- G) **Garanzia provvisoria**, di cui all'art. 17 del presente capitolato.
- H) **Attestazione** del versamento del contributo di gara, fissato nella misura di € 140,00, giusta deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016. Ai sensi dell'art. 3 della citata deliberazione la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Busta 2 : Offerta tecnica

Progetto di gestione redatto secondo le indicazioni esplicitate nell'art. 6.

Si precisa, inoltre, che il contenuto del progetto costituisce elemento fondamentale nell'attribuzione del punteggio e, pertanto, il mancato rispetto in fase di esecuzione, anche parziale, ne costituirà clausola del contratto per l'immediata revoca della concessione dei servizi di cui al presente bando.

Busta 3 : Offerta economica

- A) **Dichiarazione in bollo** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, redatta secondo l'allegato modello "Offerta economica".
- Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione temporanea o consorzio o cooperativa.
- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e in lettere, si terrà conto dell'offerta espressa in assoluto in lettere. L'offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del codice decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine di 180 giorni.
- B) **Documento di riconoscimento** in corso di validità del sottoscrittore.

ARTICOLO 17) GARANZIA PROVVISORIA

A corredo dell'offerta dovrà essere prestata garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione di cui all'art. 3 con le modalità di cui all'art. 93 del codice che si richiama nella sua interezza e impegno ex art. 93 comma 8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione.

ARTICOLO 18) GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva (art. 103 del codice) pari al 10% del valore contrattuale, stabilito al precedente articolo 3, a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese

autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio del ramo cauzioni approvato con D.P.R. 13 febbraio 1999, n. 499 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 19) POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCVT che copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio stesso (art. 103 comma 7 del codice).

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è almeno pari a **€ 2.000.000,00**, quello per danni ad opere ed impianti, anche preesistenti, dovrà essere almeno pari a **€ 1.000.000,00**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della consegna del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 20) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI, RISCHI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Inoltre, si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso d'inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dagli organi competenti, il Comune di Eboli comunica alla ditta aggiudicataria e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede come per legge.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.

ARTICOLO 21) RESPONSABILITÀ CIVILI E SPESE LEGALI

Ogni responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento graverà esclusivamente sul concessionario.

Il Concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto delle stesse, né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di sosta.

I risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che fossero a carico dell'Amministrazione per fatto e colpa del Concessionario, saranno addebitate al medesimo.

ARTICOLO 22) CESSIONE

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappalto e di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno.

ARTICOLO 23) PENALITÀ

Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il comune applicherà una penale da € 1.000,00 (euro mille/00) a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), in relazione all'entità del fatto contestato.

È fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione definitiva e di affidare la gestione alla Ditta seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione del servizio, con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni della Ditta prima

aggiudicataria.

Le inadempienze saranno contestate via fax o Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'aggiudicatario provvederà a comunicare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricevuta contestazione da parte del Comune.

Qualora dette controdeduzioni non pervengano o siano ritenute comunque non accoglibili, a giudizio insindacabile del Comune, saranno applicate le penali di cui sopra.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dalla ripetizione e/o esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, pena la risoluzione del contratto.

Il suddetto pagamento, inoltre, non esonera dal risarcimento dei danni provocati agli impianti e alle attrezzature, anche preesistenti, né preclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 24) CONTRATTO E ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi scaturiti dalla presente concessione saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta e secondo le prescrizioni che la Stazione Appaltante si riserva di indicare ai fini dell'organizzazione esecutiva del servizio.

La stipula del contratto di servizio avverrà nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti, così come integrata dalla Direttiva ricorsi 2007/66/CE.

Il contratto è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre lo sarà per la Stazione appaltante dopo la sua registrazione presso il competente Ufficio del registro.

Si precisa che tutte le spese relative e conseguenti alla registrazione del suindicato atto sono a esclusivo carico del concorrente.

La sua esecuzione ha inizio dalla data della comunicazione con la quale è richiesta l'effettuazione del servizio.

Nell'accettare i Servizi sopra indicati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver preso conoscenza delle prestazioni oggetto dell'affidamento, di aver visionato le aree interessate dai servizi in concessione e di averne accertato le condizioni;
- b) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei servizi in concessione;
- c) di aver valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi in concessione.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione del servizio oggetto di concessione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza d'elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento in concessione l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere possibilità e mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 25) CONTROVERSIE

Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del codice (Parte VI, Titolo I).

ARTICOLO 26) DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero essere emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

L'Amministrazione Comunale notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.